



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 17

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto 3 novembre 2023 - Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19-12-2023 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro della salute definisce i parametri di trasmissione dei dati dosimetrici di tutte le esposizioni radiografiche effettuate alle Regioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 168, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n.101 del 2020.

Si indicano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

Articolo 1 (Finalità)

“1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;

2. promuovere la realizzazione di audit clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo Epidemiologico”.

Articolo 3 (Categorie e sotto-categorie di procedure)

“1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;..”.

Articolo 5 (Elaborazione dei dati da parte degli esercenti)

“1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età..”.

“2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura. 3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio)”.

Articolo 6 (Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome)

“1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154»



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti...”.

Articolo 7 “Modalità di raccolta e trasmissione dei dati”

“1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

- a) informazioni di carattere generale dell'esercente;
- b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
- c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche: a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

- TC del distretto del cranio;
- TC del distretto del torace;
- TC del distretto dell'addome-pelvi;
- TC del distretto del rachide;
- TC total body;
- TC Cone Beam;
- TC degli arti e articolazioni;
- mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

- scintigrafia ossea;
- scintigrafie del distretto tiroideo;
- scintigrafie polmonari;
- PET/TC total body.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale”.

Articolo 8 (Ottimizzazione)

“...2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché' sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati”.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO

Raffaele Iandolo
31.01.2024
09:51:28
GMT+01:00

All.ti

MF/CDL



IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI

31.01.2024
08:42:42
GMT+00:00



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2023

Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente. (23A06869)

(GU n.295 del 19-12-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3 dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o

alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DGPRES-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DGPRES-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRES-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e delle dosi impartite;

2. promuovere la realizzazione di audit clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalita' di esposizione o una modalita' ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;

2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalita' di esposizione;

3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;

4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;

5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attivita';

6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;

8. «dose ghiandolare media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandolare mammario.

Art. 3

Categorie e sotto-categorie di procedure

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attivita' di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attivita' di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalita' tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attivita' di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;

4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; total body (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC Cone Beam;

5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (stent graft), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;

6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, imaging PET e di imaging ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/RM;

7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica e' indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi e' svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4

Definizione dei dati

1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².

2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose

ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.

3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm².

4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.

5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attivit  somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'imaging ibrido eseguito con TC.

6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attivit  radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5

Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovra' essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di eta':

Adulta:

16 < eta' ≤ 60

eta' > 60

Pediatrica:

0 < eta' ≤ 1

1 < eta' ≤ 5

5 < eta' ≤ 10

10 < eta' ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6

Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entita' e la variabilit  delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della

Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7

Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

- a) informazioni di carattere generale dell'esercente;
- b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
- c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:

a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC total body;

TC Cone Beam;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;

scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC total body.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza

quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8

Ottimizzazione

1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.

2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9

Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle

prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, ne' rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10

Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961

ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazioni di carattere generale dell'esercente	
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.

Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unita' Organizzativa	Denominazione dell'Unita' Organizzativa in cui e' localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attivita' in urgenza del pronto soccorso.
Informazioni di carattere generale delle apparecchiature	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione - Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura e' a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attivita' di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui e' stato completato un

	intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
Conformita' completa allo standard DICOM	Indicare la conformita' completa del software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico.
Informazioni per il rilevamento dosimetrico	
Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall'esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Mediana dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica

	sotto-categoria di procedura.	
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.	
Fasce di eta'	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per le fasce di eta' indicate nell'articolo 5 comma 1.	

Allegato II)

Allegato II

Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazioni di carattere generale dell'esercente	
+=====+	
Dato da rilevare	Descrizione
+-----+	
Regione	Regione territorialmente competente
	che sta effettuando la trasmissione.
+-----+	
Periodo di Riferimento	Periodo al quale si riferisce
(dal/al)	l'elaborazione dei dati.
+-----+	
+-----+	
Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica
	l'azienda sanitaria (Azienda
	sanitaria locale o equiparata,
	Azienda Ospedaliera, Istituto di
	Ricovero e Cura a Carattere
	Scientifico pubblico anche se
	trasformato in fondazione, Azienda
	Ospedaliera Universitaria integrata
	con il SSN).
+-----+	
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in
	cui e' localizzata
	l'apparecchiatura.
+-----+	
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in
	cui e' localizzata
	l'apparecchiatura.
+-----+	
Denominazione Unita'	Denominazione dell'Unita'
Organizzativa	Organizzativa in cui e' localizzata
	l'apparecchiatura, indicando se
	utilizzata in modo esclusivo o
	parziale per le attivita' in urgenza
	del pronto soccorso.
+-----+	
Informazioni di carattere generale delle apparecchiature	
+-----+	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura
	oggetto di rilevazione.
+-----+	
Identificativo di iscrizione	Identificativo di iscrizione al
al Repertorio dei Dispositivi	Repertorio dei Dispositivi Medici
Medici	(RDM) ai sensi del Decreto del
	Ministro della salute 21 dicembre
	2009.
+-----+	
Fabbricante	Denominazione del fabbricante
	dell'apparecchiatura.
+-----+	

Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione - Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura e' a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attivita' di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui e' stato completato un intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
Conformita' completa allo standard DICOM	Indicare la conformita' completa dei software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico.
Informazioni per il rilevamento dosimetrico	
Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall'esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.

Mediana dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.
Fasce di eta'	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall'esercente devono essere suddivisi per le fasce di eta' indicate nell'articolo 5 comma 1.

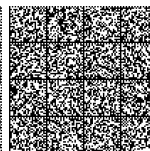
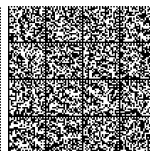
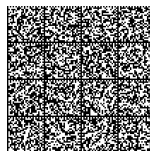
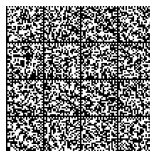
ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017		
Categorie di procedure	Sotto-categorie di procedure	Codice e descrizione prestazioni - Nomenclatore nazionale (2017)
Procedure radiografiche	Radiografie distretto cranio	87.05 - DAKTILOGRAFIA 87.06.1 - RX GHIANDOLE SALIVARI CON MDC. STUDIO MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.09.1 - RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. Esame diretto di: laringe, rinofaringe, ghiandole salivari 87.12.1 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica 87.16.3 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica 87.16.4 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica 87.16.6 - RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE 87.16.7 - RX EMIMANDIBOLA 87.17.3 - CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI D 87.21.4 - RX STANDARD DEL CRANIO. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento 87.06 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto 87.09.2 - RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazione 87.43.1 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico. Escluso: colonna vertebrale 87.43.3 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE 87.43.4 - RX DELLO STERNO 87.43.5 - RX DELLA CLAVICOLA 87.44.1 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni: posteroanteriori e laterolaterali 88.21.1 - RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVAREE
	Radiografie distretto del torace	87.61 - RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE 87.62 - RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno) 87.62.1 - RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO 87.62.2 - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO. Non associabile a Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio MDC (87.62.3) 87.62.3 - RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a: RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2) 87.63 - STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO TENUE CON SINGOLO CONTRASTO 87.64.1 - TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE 87.65.1 - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE 87.65.2 - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO CONTRASTO 87.65.3 - CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO (con enterocidisi) 87.69.2 - ANSGRAMMA COLICO PER ARIESA ANORETTALE 87.69.3 - RX DRETTA DELL'ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]
	Radiografie distretto dell'addome	87.22 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico 87.23 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico 87.23.6 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA 87.24 - RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico 87.24.6 - RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7) 87.24.7 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DXA. Non associabile a Rx standard sacrococcige (87.24.6) 87.29 - RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a RX STANDARD SACROCOCCIGE (87.24.6), RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE (87.24.7)
	Radiografie del rachide	88.26.1 - RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 88.26.2 - RX DELL'ANCA 88.21.2 - RX DELLA SPALLA 88.21.3 - RX DEL BRACCIO 88.22.1 - RX DEL GOMITO 88.22.2 - RX DELL'AVAMBRACCIO 88.23.1 - RX DEL POLSO 88.23.2 - RX DELLA MANO comprese le dita 88.27.1 - RX DEL FEMORE 88.27.2 - RX DEL GINOCCHIO 88.27.3 - RX DELLA GAMBA 88.28.1 - RX DELLA Caviglia 88.28.2 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita 88.29.1 - RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO 88.29.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS E/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica 88.31 - RX DELLO SCHELETRO IN TUTTO [RX scheletro per patologia sistemica] 88.31.1 - RX COMPLETA DEL LATTANTE 88.33.1 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA 88.95.1 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA TOTAL BODY 88.95.2 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA LOMBARE 88.95.3 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA FEMORALE 88.95.4 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE 88.95.5 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE
	Radiografie del bacino, degli arti, delle articolazioni e densitometria ossea	87.11.2 - RX CONTOCUSALE DELLE ARCADE DENTARIE. Due arcate: superiore e inferiore 87.11.3 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPF)
	Radiografie dentali	87.35 - GALATTOGRAFIA [DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE 87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE 87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE - TOMOSINTESI
	Mammografie digitali	- MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO
	Procedure Mammografiche	

Procedure fluoroscopiche	Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale	87.54.1 - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETER. Incluso: esame diretto 87.69.3 - DEFECOGRAFIA 87.69.4 - ENTEROCOLPOCISTOEFECOGRAFIA 87.73 - UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale 87.74.1 - PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.74.2 - PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto 87.75.1 - PIELOGRAFIA TRANSPLEOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.76 - CISTOURTROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE 87.76.1 - CISTOURTROGRAFIA MINZIONALE 87.79.1 - URETROGRAFIA RETROGRADA 87.79.2 - ESAME UROVIDEOINAMICO (RX) 87.83 - ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto Diagnostica per immagini Ostetricia e ginecologia 88.03.2 - FISTOLOGRAFIA 88.65.2 - FLEBOGRAFIA RENALE 88.65.4 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA 87.03 - TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C) 87.03.1 - TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC (87.03.D) 87.03.2 - TC MASSICCIO FACIALE (mascelle, mandibole, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.3 - TC MASSICCIO FACIALE SENZA E CON MDC (mascelle, mandibole, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.5 - TC DELL' ORECCHIO (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.6 - TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.9 - TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SCIALO TC) 87.03.A - TC SELLA TURCICA (studio selettivo) 87.03.B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 87.03.C - TC ORBITA (studio selettivo) 87.03.D - TC ORBITA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 88.41.1 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.2) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 87.03.7 - TC DEL COLLO (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 87.03.8 - TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 88.41.3 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2 87.41 - TC DEL TORACE (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.41.1 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.42.4 - TC CUORE. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) Diagnostica per immagini 87.42.5 - TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC del cuore (87.42.4) e TC coronarografia (87.42.6) 87.42.6 - TC CORONAROGRAFIA. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) 88.43 - ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE 88.44.1 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.01.1 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.2 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.01.4 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.01.5 - TC DELL' ADDOME COMPLETO 88.01.6 - TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.01.7 - TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) 88.01.8 - TC (CLISMA TC) TENUE (con enterocli). Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) 88.01.9 - TC COLON. Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale e Colonoscopia virtuale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.3) 88.02.1 - TC UROGRAFIA. Incluso: eventuale studio dell'addome extraurinario. Non associabile a TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.02.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5) 88.45 - ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI (88.45.1) 88.45.1 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI (88.45) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.1 - ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.2 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.1) 88.47.3 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC (ARTERIOSA E 88.47.3 VENOSA) DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) 88.38.5 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROLIACHE 88.38.A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.D - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.F - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.9 - TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici
		88.38.H - ARTRO TC. Spalla o gomito o ginocchio 88.38.G - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.H - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.J - TC DEL GOMITO. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P) 88.38.K - TC DELL'AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)
Procedure TC	TC distretto del rachide	
	TC total Body	

		88.38.L - TC DEL POLSO. Non associabile a TC DELLA MANO (88.38.M) e TC DI POLSO E MANO (88.38.O) 88.38.M - TC DELLA MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DI POLSO E MANO (88.38.O) 88.38.N - TC DI SPALLA E BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DEL BRACCIO (88.38.H) 88.38.P - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.I) e TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) 88.38.Q - TC DI POLSO E MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DELLA MANO (88.38.M) 88.38.R - TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X) 88.38.S - TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X) 88.38.T - TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.V) 88.38.U - TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.V) 88.38.V - TC DEL POLSO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.W) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Y) 88.38.W - TC DELLA MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Y) 88.38.X - TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S) 88.38.Y - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U) 88.39.2 - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) (88.39.3) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5) 88.39.3 - TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE). Non associabile a TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE (88.39.2), TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5) e TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) 88.39.4 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) (88.39.3) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5) 88.39.5 - TC DELLA GAMBIA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6) 88.39.6 - TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5) 88.39.7 - TC DEL PIEDE. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6) 88.39.8 - TC DI GINOCCHIO E GAMBIA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5) 88.39.9 - TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6) 88.39.A - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC. Non associabile TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC (88.39.2) e TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) 88.39.B - TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) SENZA E CON MDC. Non associabile TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC (88.39.2) e TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) 88.39.C - TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D) 88.39.D - TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E) 88.39.E - TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F) 88.39.F - TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E) 88.39.G - TC DI GINOCCHIO E GAMBIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D) 88.39.H - TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DI CAVIGLIA E PIEDE (88.39.6) e TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F) 88.48.1 - ANGIO TC (ARTERIOSA E VENOSA) DEGLI ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI (88.47.3) 88.49.2 - ANGIO TC (ARTERIOSA E VENOSA) DEGLI ARTI SUPERIORI 88.95.4 - DENSITOMETRIA OSSEA. TC MONODISTRETTUALE 87.03.E - TC DI SINGOLA ARCATIA DENTARIA [DENTALS CAN] 87.03.F - TC DELLE ARCATIE DENTARIE [DENTALS CAN] 87.13 - SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI. Non associabile a 92.13.2 92.13.2 - SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI CON INDAGINE TOMOGRAFICA 92.11.9 - TOMOSINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON TRACCANTI RECTORIALI O INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA 92.11.5 - TOMOSINTIGRAFIA [SPET] CEREBRALE CON TRACCANTI DI PERFUSIONE. In condizioni basali, sotto stimolo farmacologico o di attivazione 92.01.1 - CAPTAZIONE TIROIDEA 92.01.3 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA 92.01.5 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123 92.05.4 - ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo e dopo test provocativo da stimolo (fisico o farmacologico). Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico ed eventuale SPET. Non associabile a ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo. Non associabile a 92.05.A 92.05.A - ANGIOCARDIOSINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo. Non associabile a 92.05.4 92.05.E - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI PERFUSIONE A RIPOSO. Incluso: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Non associabile a 92.09.1. 92.05.F - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [G-SPET] DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Incluso test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo 92.09.2 - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI PERFUSIONE A RIPOSO 92.09.9 - TOMOSINTIGRAFIA MIOCARDICA [SPET] DI PERFUSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo Diagnostica per Immagini Medicina nucleare 92.09.B - SCINTIGRAFIA [SPET] MIOCARDICA CON TRACCANTI DI INNEVAZIONE O RECTORIALE O NEURORECTORIALE O DI METABOLISMO. 92.04.1 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE 92.04.2 - STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO. Non associabile a 92.04.6 92.04.3 - STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO 92.04.4 - VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE 92.04.6 - SVUOTAMENTO GASTRICO: VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA 92.04.7 - RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA 92.02.2 - SCINTIGRAFIA EPATICA PER RICERCA DI LESIONI ANGIOMATOSE CON INDAGINE TOMOGRAFICA 92.02.3 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE INCLUSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE COLESTICA E/O DEL REFLUSSO DUODENO-GASTRICO 92.03.1 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA (92.03.8) 92.03.3 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE. Studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche. Incluso: misura contestuale della funzionalità renale separata "in vivo". 92.03.4 - STUDIO DEL REFLUSSO VESICO-URETERALE. Mediante cistosintigrafia minzionale diretta. Incluso: posizionamento di catetere 92.03.8 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE (92.03.1) 92.19.1 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE 92.19.2 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA MIDOLLARE 92.15.1 - SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE, INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.2 - SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.4 - SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.15.6 - VALUTAZIONE DELLA CLEARANCE POLMONARE CON TECNICA SCINTIGRAFICA 92.18.2 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.7 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE O TRIFASICA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica. Non associabile a 92.18.2
TC arti e articolazioni		
TC Cone Beam		
Scintigrafie cerebrali e del distretto testa		
Scintigrafie del distretto tiroideo		
Scintigrafie cardiache		
Scintigrafie dell'apparato digerente		
Scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico	Procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido	
Scintigrafie polmonari		
Scintigrafie ossee		



Altre scintigrafie	92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.18.B - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.16.1 - SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOGHANDOLARE SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica	
	92.16.2 - SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA	
	92.18.1 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.18.A - SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.18.8 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.18.9 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 con stimolazione farmacologica (Tirootropina alfa). Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione	
	92.19.8 - SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1	
	92.19.5 - ANGIOSCINTIGRAFIA (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA RADIOISOTOPICA)	
	92.11.6 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON FDG	
	92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI	
	92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET TC) MIOCARDICA CON FDG	
	92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET TC) MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON AMMONIAC	
PET e PET/TC dell'area cerebrale	92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET TC) MIOCARDICA CON ALTRI RADIOFARMACI	
	92.05.L - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET TC) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A IMPULSO E DA STIMULO: STUDIO QUALITATIVO. Incluso: test cardiovascolare provocatorio da sforzo o farmacologico. Non associabile a	
	92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON FDG	
	92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI. Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazione	
	TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA IBRIDA PET/RTM (RM senza mdc paramagnetico)	
	CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI PROCEDURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PRESTAZIONI DEI QUADERNI DEL MINISTERO SALUTE	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE ENDOARTERIOSA ADDOMINALE	
	39.71 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA ADDOMINALE	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A.V.	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA CEREBRALE	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE BRONCHIALI	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE POLMONARI	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE A.V. POLMONARI	
	44.44 - EMBOLIZZAZIONE SANGUINAMENTO FEGATO -VIE BILIARI- PANCREAS	
44.44 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIA SPLENICA		
44.44 - EMBOLIZZAZIONE VASI SPILANCICI		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO ARTERIOSA		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO VENOSA		
44.44 - EMBOLIZZAZIONE PORTALE		
44.44 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE RENALE		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE AV RENALI		
44.44 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE (ENDOVASCOLARE)		
68.29 - EMBOLIZZAZIONE FIBROMA UTERINO		
65.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI OVAIO		
68.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI UTERO		
68.29+99.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE APPARATO GENITALE FEM.		
Embolizzazioni	83.98 - EMBOLIZZAZIONE TESSUTI MOLLI	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE CAROTIDE ESTERNA	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA A.V. CAROTIDE ESTERNA	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA CAROTIDO-CAVERNOSA	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE MENINGIOMA	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA DURALE CEREBRALE	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A. V. CEREBRALE	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASCOLARE INTRACRANICA	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE SPILANCOCRANIO	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANGIOMA SPILANCOCRANIO	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE ENDOCRANIO	
	39.72 - EMBOLIZZAZIONE VASI INTRACRANICI	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI SUPERIORI	
	39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI INFERIORI	
39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI CERVICALI		
39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI MIDOLLARI		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI A. V. MIDOLLARI		
39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI SPINALI		
39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI COLLO		
63.1+99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE SCROTALE		
65.29+99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE PELVICO		
39.72 - OCCLUSIONE VASI INTRACRANICI		
39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE DIGESTIVE		
39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE RENALI		
39.50 - ANGIOPLASTICA VASI SPILANCICI		
39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SUCCILAVIA		
00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA VERTEBRALE		
39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ANONIMA		
00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA BASILIARE		
00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIE ESCORANICHE		
00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE INTRACRANICHE		

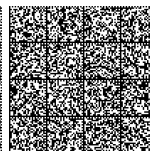
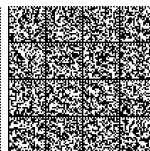
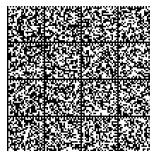
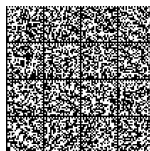


Angioplastica e dilatazioni transluminali	39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE	
	39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA	
	00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA	
	00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE	
	39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA	
	39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE	
	39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPITEA	
	39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGENICOLATA	
	00.61 - ANGIOPLASTICA VENOSA COLLO	
	39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI	
	39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI	
	39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE	
	39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME	
	39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE	
	42.92 - DILATAZIONE STENOSI ESOGAEA	
	46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTINALE	
	58.60 - DILATAZIONE LIRETRA	
	38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER FIBRINOLISI	
Fibrinolisi e trombectomia meccanica	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI	
	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI	
	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA PULMONARE	
	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE	
	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPILANCICI	
	99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA	
	99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA	
	99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI	
	99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI	
	TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI	
	39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA ADDOMINALE	
	39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA TORACICA	
	39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE	
	09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE	
	09.99 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE	
	00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA	
	59.8 - ENDOPROTESI URETERALE	
	51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO	
	51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALICO	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA FEMORALE	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI	
	00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE	
	39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCLAVIA	
	00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE	
	00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE	
	00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA	
	00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO	
	39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI	
	39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI	
	39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE	
	39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME	
	42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE	
	38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE	
	39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO	
	39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE ARTERIOSO	
	39.99 - RECUPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI	
	86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH	
	86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO	
	38.71 - 88.51 - CANOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE	
	39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE	
	88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE	
	39.1 - TIPS	
	39.49 - REVISIONE TIPS	
	97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE	
	38.91 - CATERISMO ARTERIOSO	
	38.93 - CATERISMO VENOSO	
	99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE HCC (EPATOCARCINOMA)	
	99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE METASTASI EPATICHE	
	50.29 + 38.91 - TRATTAMENTO COMBINATO LESIONI EPATICHE RE E STOP FLOW	
	50.24 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RE LESIONI FEGATO	
	55.39 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RE LESIONI RENE	

Procedure di radiologia
interventistica



Chemioterapie - Trattamenti termo-ablativi	60.61 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI PROSTATA
	77.60 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI OSSE
	32.29 + 87.41 - (TC) TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI POLMONE
	50.24 + 99.85 - TERMOABLIZIONE NEOPLASIE EPATICHE
	92.29 + 50.94 - RADIOEMBOLIZZAZIONE TUMORI EPATICI
	50.94 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO
	99.29 + 06.98 - ALCOLIZZAZIONE NODULO PARATIROIDEO
	55.92 + 87.71 - TC ASPIRAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE
	55.96 - SCLEROTIZZAZIONE CISTI RENALE
	99.25 - CHEMOINFUSIONE ARTERIE PUDENDE
Procedure interventistiche sulla colonna vertebrale	99.25 - CHEMOINFUSIONE SCHELETRO
	99.25 - CHEMOINFUSIONE TESSUTI MOLLI
	99.25 - CHEMOINFUSIONE SELETTIVA TUMORI CEREBRALI
	38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER CHEMOINFUSIONE
	54.91 - POSIZIONAMENTO CATERE DI DENVER
	30.92 - SCLEROSI VENOSA
	81.65 - VERTEBROPLASTICA
	81.66 - CIPOPLASTICA
	77.49 - BIOPSIA OSSA O VERTEBRALE
	80.59 - OZONO TERAPIA INTRADISCALE
Drenaggi percutanei	80.52 - CHEMONUCLEOLISI
	80.59 - NUCLEOTOMIA PERCUTANEA (TC - RX)
	87.51 - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA
	33.93 - DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE
	33.93 + 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE ECOGUIDATO/TC
	96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE
	34.1 - DRENAGGIO ASCESSE MEDIASTINICO
	88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSE MEDIASTINICO ECOGUIDATO/TC
	54.91/88.01 - DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE TC-GUIDATO
	54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOMINALE
Biopsie radiologiate con TC o fluoroscopia	54.91 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA
	88.76/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC
	54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOME SUPERIORE
	54.91 - DRENAGGIO FISTOLE ENTERICHE
	51.98 - DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO
	51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE
	51.81 - BILIOPLASTICA - PAPILOPLASTICA
	51.98 + 51.96 - DRENAGGIO BILIARE CON RIMOZIONE CALCOLI
	52.01 - DRENAGGIO CISTI PANCREATICA
	96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI
	54/88.01 - DRENAGGIO RETROPERITONEALE TC GUIDATO
	96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO CISTI RENALE
	59.92 - DRENAGGIO ASCESI PERIRENALI
	88.75/88.71 - DRENAGGIO ASCESI PERIRENALI ECO/TC
	96.58 - CONTROLLO ASCESI PERIRENALI
	46.32 - DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA
	51.03 - COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA
	43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA
	43.11 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA (PEG)
	46.10 - CECOSTOMIA PERCUTANEA PER DECOMPRESIONE O ALIMENT.
	54.91 - CECOSTOMIA PER DRENAGGIO PERCUTANEO
	87.75 - PIELOGRAFIA PERCUTANEA
	87.75 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA
	55.03 - PIELOSTOMIA
	96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA
	55.93 - SOSTITUZIONE NEFROSTOMIA
	59.8 - ENDOPROTESI PLASTICHE URINARIE
	56.91 - URETEROPLASTICA PERCUTANEA E TRANSILUMINALE
	58.6 - URETEROPLASTICA TRANSILUMINALE
	50.11 - BIOPSIA PERCUTANEA EPATICA
	35.26 - BIOPSIA PERCUTANEA POLMONARE
	85.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI
	54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOADDOMINALE
	52.11 - BIOPSIA PANCREATICA
	55.23 - BIOPSIA RENALE
	55.23 - BIOPSIA RETROPERITONEALE
	85.11 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirurgia)
	85.11.2 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA IN STEREOTASSI (chirurgia)
	85.11.4 - BIOPSIA (PERCUTANEA) MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI (chirurgia)
	85.11.5 - BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia)
	85.11.7 - BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia)
	85.11.9 - BIOPSIA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE (chirurgia)



Procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare	Altre procedure di radiologia interventistica	77.40 - BIOPSIA DELL'OSSE IN SEDE NON SPECIFICATA (ortopedia)
		80.30 - BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia)
		83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. ESCLUSO 86.11 (ortopedia)
		00.23 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI PERIFERICI
		00.24 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI CORONARICI
		00.25 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI
		00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DI ALTRI VASI SPECIFICATI
		86.01 - PUNTURA PERCUTANEA CUTI E SOTTOCUTE
		89.61 - MISURAZIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA
		89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE ENDOVENOSA
Procedure chirurgiche		86.99 - DISOSTRIZIONE TUBARICA
		83.98 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO TESSUTI MOLLI (ortopedia)
		CONTROLLO FLUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA
		CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA
		CORONAROGRAFIA
		PTCA
		ITAVI
		STUDI Elettrofisiologici CARDIACI
		ABLAZIONE CARDIACA
		37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)
Procedure vascolari e cardiologiche		37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)
		37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia)
		37.86 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA (Cardiologia)
		37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (Cardiologia)
		38.97 - POSIZIONAMENTO CATERETTERE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATERETTERE GIUGULARE O FEMORALE (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
		38.97.1 - INSERZIONE DI CATERETTERE VENOSO ENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
		38.97.2 - INSERZIONE DI CATERETTERE VENOSO ENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)
		39.92.2 - INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI. ESCLUSO ALCOLIZZAZIONE (Oncologia e vascolare)
		EVAR
		TEVAR
Altre Procedure		PTA E STENTING CAROTIDEO
		39.99.3 - DISOSTRIZIONE DI CATERETTERE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATERETTERE GIUGULARE O FEMORALE (Nefrologia)
		54.93 - POSIZIONAMENTO CATERETTERE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Nefrologia)
		54.93.1 - REVISIONE DI CATERETTERE PERITONEALE (Nefrologia)
		97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO DRENAGGIO PERITONEALE
		55.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia)
		55.93 - SOSTITUZIONE DI CATERETTERE NEFROSTOMICO (Urologia)
		57.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia)
		Oropanomografia
		CPRE

